

**Pubblicato il 22/10/2018**

**Sent. n. 10215/2018**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Seconda Bis)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 7542 del 2018, proposto da Aurum Vaticano S.R.L e Aurum Roma S.R.L, ciascuna in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Alessandro Barbieri, Raimondo Nocerino ed Andrea Torino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Cristina Montanaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l'Avvocatura Comunale in Roma, via del Tempio di Giove 21;

nei confronti

Paolo Loreti, rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Lattanzi e Sarah Parachini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Filippo Lattanzi in Roma, via G. P. da Palestrina n. 47;

per l'annullamento

del silenzio – rigetto formatosi relativamente all'istanza di accesso atti inoltrata a mezzo pec il 12.04.2018 all'Amministrazione;

e delle note prott. 81458/2018, 77985/2018 e 78064/2018.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Paolo Loreti e di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2018 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

Con il ricorso in epigrafe Aurum Vaticano s.r.l. ed Aurum Roma s.r.l. hanno agito contro il silenzio-rigetto di Roma Capitale formatosi sulla loro istanza di accesso agli atti del 12.04.2018 e contro ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente.

A sostegno della loro domanda, le ricorrenti hanno dedotto i seguenti motivi: violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e ss. della l.n. 241/1990, eccesso di potere per inesistenza dei presupposti, simulazione procedimentale, difetto assoluto di motivazione.

Si sono costituiti Roma Capitale ed il controinteressato sig. Paolo Loreti, eccependo l'inammissibilità, l'irricevibilità e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito del ricorso.

Con atti depositati in data 5.10.2018 sia le ricorrenti che l'Amministrazione Comunale hanno dato atto dell'avvenuta ostensione dei documenti richiesti.

Alla camera di consiglio del 9.10.2018 le ricorrenti hanno, quindi, comunicato di non aver più interesse alla coltivazione del merito.

Nella stessa data la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.

Le società ricorrenti Aurum Vaticano s.r.l. e Aurum Roma s.r.l. rispettivamente comproprietaria e affittuaria di azienda dell'immobile sito in Roma, via Properzio n. 2/A nel quale viene svolta l'attività alberghiera dell'Hotel Olympic, avendo appreso della realizzazione da parte del proprietario di uno degli appartamenti dei piani superiori dello stabile, destinati a civile abitazione, di un "manufatto allo stato grezzo, avente una superficie coperta di circa 50 mq posto in aderenza al muro perimetrale (lato via Properzio) del preesistente appartamento, realizzato con una struttura in ferro con pannelli di copertura" e ritenendo di subire un vulnus, in qualità di vicini, da tale trasformazione edilizia e paesaggistica, avevano chiesto a Roma Capitale, con istanza inviata a mezzo PEC in data 12.04.2018, "di prendere visione ed estrarre copia ai sensi dell'art. 22 e ss. della legge 241/90: a) di tutta la documentazione edilizia, urbanistica e paesaggistica relativa al manufatto ...; b) di eventuali ordinanze di demolizione e/o provvedimenti sanzionatori adottati ai sensi del TU Ed nei confronti del sig. Loreti Paolo... e/o aventi causa per tutti gli abusi descritti...; c) di eventuali domande di condono ai sensi della legge n. 47/85, della legge 724/94 e della legge 326/2003, di istanze di accertamento di conformità ex art. 36 DPR n. 380/2001 presentate dal signor Loreti Paolo; d) di eventuali provvedimenti di sanatoria rilasciati dal Comune di Roma.

Dinanzi al silenzio serbato da Roma Capitale su tale istanza, hanno, quindi, agito per l'accesso dinanzi al Tribunale.

Con atto depositato in data 5.10.2018 sia le ricorrenti che l'Amministrazione hanno dato atto dell'avvenuta ostensione dei documenti richiesti, insistendo, rispettivamente, per l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse con condanna di Roma Capitale alle spese e per la declaratoria di inammissibilità del gravame.

Alla luce dell'accesso ai documenti, comunque consentito alle ricorrenti, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Essendo comunque l'ostensione avvenuta successivamente alla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione per provvedere ed all'istaurazione del giudizio, le spese devono essere poste a carico dell'Amministrazione Comunale e del controinteressato (che si è costituito in giudizio opponendosi all'accesso) in solido tra loro, in base al principio della soccombenza virtuale.

Da un lato, infatti, le ricorrenti, in qualità di proprietaria di parte dello stabile e di esercente di azienda in immobili confinanti con quello nel quale il nuovo manufatto sarebbe stato realizzato avevano sin dall'inizio piena legittimazione a conoscere sia i titoli in base ai quali tale costruzione è avvenuta, sia gli atti ed i documenti posti dal vicino alla base della sua domanda di permesso di costruire sia, infine, le iniziative intraprese, nel caso, dall'Amministrazione Comunale al fine controllare l'esatta esecuzione dei lavori e di reprimere eventuali abusi, poiché, come evidenziato anche dalla costante giurisprudenza amministrativa, "il vicino ha un interesse concreto, personale ed attuale, ad accedere ai permessi edilizi rilasciati al proprietario del terreno confinante per tutelare le proprie posizioni giuridico - economiche (escludere rischi di danni alla sua proprietà) e/o per far rispettare le norme urbanistiche. I titoli edilizi sono atti pubblici, perciò chi esegue le opere non può opporre un diritto di riservatezza" (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II 4 febbraio 2016 n. 374; T.A.R. Marche Sez. I 7 novembre 2014 n. 923).

Dall'altro lato, poi, "il subprocedimento di acquisizione dell'eventuale opposizione del controinteressato deve svolgersi entro i termini di conclusione del procedimento principale che sono di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza", cosicché "la presenza di controinteressati non ... (divenga) motivo per un rinvio sine die della decisione sull'accesso" (cfr. TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 28.12.2017 n. 2517).

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis),  
definitivamente pronunciando,

- dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- condanna l'Amministrazione Comunale ed il controinteressato, in solido tra loro, alla rifusione, in favore delle ricorrenti, delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.500,00 oltre accessori di legge ed oltre alla rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore

Antonio Andolfi, Consigliere

L'ESTENSORE  
Ofelia Fratamico

IL PRESIDENTE  
Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO